



**PARERE MOTIVATO
n.87 del 26 Giugno 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale al piano degli interventi n. 9.
Comune di Cassola (VI).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 26 Giugno 2018 come da nota di convocazione in data 25 Giugno 2018 prot. n. 240532;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cassola con nota prot. n. 5061 del 27.03.2018 acquisita al protocollo regionale ai nn. 116917, 117083, 117079 del 27.03.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale al piano degli interventi n. 9;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 37130 del 20.04.18 assunto al prot. reg. al n. 149621 del 23.04.18 dell'ULSS7;
- Parere n.1513 del 4.05.18 assunto al prot. reg. al n. 165272 del 7.05.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Nota n. 31025 dell'11.05.18 assunta al prot. reg. al n. 173901 dell'11.05.18 della Provincia di Vicenza con allegato il parere n. 29702 del 4.05.18 della protezione civile;
- Parere n. 47753 del 15.05.18 assunto al prot. reg. al n.177243 del 15.05.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 75/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che sulla base di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento in data 18.06.2018 risultano essere pervenute entro i termini n. 16 osservazioni, delle quali una sola attinente a questioni trattate nel Rapporto ambientale Preliminare che di seguito si riporta:

N. progressivo	Soggetto	Sintesi	Controdeduzione	Parere valutatore
3	DALLE FRATTE FLAVIO	Estensione dell'area edificabile di Via Vecchia a parità di volumetria complessiva assegnata.	Anche in relazione alla presenza della SPV si ritiene opportuno l'arretramento del lotto verso nord, comunque relazionato al contesto insediato limitrofo, con contestuale estensione dello standard ambientale. Proposta di controdeduzione - accoglibile	Si condivide la controdeduzione per ciò che concerne la migliore organizzazione del lotto residenziale rispetto al tracciato della SPV. La contestuale estensione dell'area a standard ambientale, che consente la realizzazione di una idonea area filtro a protezione degli abitati, porta a ritenere che tale controdeduzione sia <u>coerente</u> con le valutazioni di Piano.

Si prende atto del parere di coerenza del valutatore

CONSIDERTO che l'istanza riguarda la variante n. 9 del P.I., terzo ed ultimo stralcio, del Comune di Cassola e si configura come una variante di tipo parziale, in quanto relativa esclusivamente alla revisione delle previsioni di ambiti puntuali. Che con la variante in esame, l'Amministrazione comunale ha inteso: promuovere, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L. R. n. 4/2015, lo



stralcio di edificabilità in alcune aree del territorio comunale mediante azioni configurabili nella categoria "varianti verdi"; dare una risposta ad alcune specifiche manifestazioni di interesse da parte dei cittadini, ricalibrate in conformità agli obiettivi del PAT e del Documento Preliminare vigente; promuovere la trasformazione di tre aree strategiche del tessuto urbano con specifici accordi ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 11/2004; adeguare le norme tecniche operative e favorire altre modifiche relative a correzioni migliorative o adeguamenti degli elaborati di Piano. Nello specifico, la Variante n. 9 al P.I., terzo stralcio, riguarda n. 50 interventi puntuali, n. 10 modifiche normative e alcune correzioni e adeguamenti degli elaborati di piano. Come evidenziato con la documentazione di chiarimento presentata in data 18 e 22 maggio 2018, oggetto della presente valutazione sono "... n. 20 ambiti di variante riferibili alle seguenti due categorie: n. 7 aree di variante verde e n.13 aree di variante con ampliamento del tessuto consolidato identificato dal P.a.t. attuando interventi di leggera rimarginatura dello stesso, senza incorrere in alcuna procedura di variante allo strumento urbanistico di assetto in quanto ammessi dalla normativa vigente". Inoltre per quanto riguarda i 3 Accordi Pubblico Privato, il Responsabile del Procedimento dichiara che "... Non si sono quindi ravvisate le condizioni per procedere a una verifica di assoggettabilità in quanto l'attuazione di dette previsioni risulta già valutata in sede di P.A.T. e la variante ne rispetta i limiti di sostenibilità. Ciò vale anche per quanto riguarda le varianti recepite tramite accordi pubblico-privato in quanto questi ultimi si pongono a mera attuazione degli obiettivi che la pianificazione di assetto si è posta per queste aree specifiche oggetto di riqualificazione e di potenziamento di ambiti destinati a servizi di interesse pubblico." Ulteriore specificazione è stata fornita anche in ordine alla riclassificazione delle varianti verdi individuate con i nn. 46 e 47 "in zone F5 aree per standard ambientale" di cui all'art. 9 delle NTO. Il Responsabile del procedimento dichiara che in considerazione che tali ambiti di trasformazione sono "in continuità con il tessuto contermini, avviando quindi all'individuazione di aree agricole entro tessuti incoerenti con tale destinazione, disgregando il disegno urbanistico complessivo. Tale classificazione prevede la creazione in queste aree di zone filtro e di mitigazione ambientale, escludendone l'edificabilità, coerentemente con l'obiettivo della variante verde di restituire alla città spazi per interventi di qualificazione ambientale. Nelle zone F5 non si prevede inoltre il reperimento di standard urbanistici connessi a interventi edificatori. Per quanto riguarda l'area di variante n. 48 la variante stralcia un previsto tessuto produttivo riclassificandolo a zona agricola e riconoscendo la presenza di una porzione di edificato residenziale esistente privandolo però di ulteriore capacità edificatoria." Rispetto alle varianti puntuali identificate come Varianti Verdi ai n. 46, n. 47 e n. 48, in considerazione dell'incertezza della riclassificazione proposta, anche in riferimento alle specifiche NTO, sotto il profilo di aderenza ai contenuti dell'art. 7 L. R. 4/2015, e relativa circolare esplicativa n. 1/2016, si ritiene che le stesse non siano valutabili. Per quanto riguarda gli ambiti individuati al n. 21 e al n. 41, non risultando definiti in modo specifico: contenuti, azioni ed effetti derivanti sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi, si ritiene necessario un supplemento istruttorio al RAP, finalizzato a chiarire, tali aspetti ai fini della valutazione. Si evidenzia che, per quanto riguarda gli aspetti idraulici, il competente Consorzio di Bonifica Brenta, nell'esprimere il proprio nulla osta idraulico favorevole, precisa che: "per ogni puntuale intervento dovrà essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica, prevedendo tutte le necessarie misure di mitigazione per ottenere l'invarianza idraulica da sottoporre al Consorzio di bonifica competente per territorio per il rilascio del prescritto nulla osta idraulico".

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 26 giugno 2018, dalla quale emerge che, esaminati gli atti, compresi dei chiarimenti forniti in data 18 e 22 giugno 2018 e la Valutazione di Incidenza n. 75/2018 del 17.04.2018, ritiene che l'istanza, relativa alla variante n. 9, terzo stralcio, al Piano degli Interventi del Comune di Cassola (VI), relativamente agli interventi denominati:

- "Variante Verde" ed individuati con i nn. 12, 27, 42, 44;
- "Rimarginatura del tessuto consolidato" ed individuati con i nn. 3, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 40, e 49,



non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto tali azioni non determinano effetti significativi sull'ambiente. Per quanto concerne le Varianti Verdi individuate con i nn. 46, n. 47 e n. 48, in considerazione dell'incertezza della riclassificazione proposta, sotto il profilo di aderenza ai contenuti dell'art. 7 L. R. 4/2015, si ritiene che le stesse non siano valutabili. Gli ambiti individuati al n. 21 e n. 41, non risultando definiti in modo specifico: contenuti, azioni ed effetti derivanti sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi, si ritiene necessario un supplemento istruttorio al RAP, finalizzato a chiarire, tali aspetti ai fini della valutazione.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante parziale al piano degli interventi n. 9 nel Comune di Cassola, per gli interventi denominati:

- "Variante Verde" ed individuati con i nn. 12, 27, 42, 44;
- "Rimarginatura del tessuto consolidato" ed individuati con i nn. 3, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 37, 38, 40, e 49,

in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in sede di attuazione siano ottemperate, per suddetti interventi, le seguenti prescrizioni:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale, comprensive dei chiarimenti prodotti in data 18.06.2018;
- devono essere messe in atto le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Zerynthia polyxena*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la



fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cassola, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi su richiamati qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

Per quanto riguarda gli ambiti individuati al n. 21 e n. 41, non risultando definiti in modo specifico: contenuti, azioni ed effetti derivanti sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi, si ritiene necessario che il RAP, ai fini della valutazione, debba essere integrato.

Per le "Varianti Verdi" individuate con i nn. 46, n. 47 e n. 48, in considerazione dell'incertezza della riclassificazione proposta, sotto il profilo di aderenza ai contenuti dell'art. 7 L. R. 4/2015, si ritiene che le stesse, allo stato attuale, non siano valutabili.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/11/20

Il presente parere si compone di 5 pagine